

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 08 del 30/03/2015

**OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL
COMUNE DI ISSOGNE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la legge 24/12/2007 n. 244, con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, ha dettato nuove disposizioni riguardanti le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni;
- in particolare l'art. 3, comma 27, dispone che le amministrazioni non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né per assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società ammettendo comunque sempre la costituzione di società che producono servizi di interesse generale;
- il successivo comma 28 dispone che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento di quelle attuali devono essere autorizzate dall'organo elettivo con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;
- l'articolo 14 c 32 d.l. 78/2010 convertito con legge 122 del 30 Luglio 2010 testualmente recita:
"Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 [...] Entro il 31 dicembre 2011 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società;

RITENUTO che la normativa vigente obblighi ad un'analisi sulla composizione societaria da svolgersi in tempi brevi visto la volontà del Legislatore che per le società non conformi potrebbe comportare la liquidazione delle stesse con perdite reali sia sotto l'aspetto patrimoniale che occupazionale;

RITENUTO di dover verificare i presupposti per il mantenimento della partecipazione da parte del Comune di Issogne, ai sensi di quanto previsto dall'art.3, comma 27 della Legge 244/2007;

VISTO l'art. 14, comma 32, del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122, in base al quale occorre procedere ad un'analisi sulla tipologia delle quote

societarie in logica territoriale rapportata alla classe demografica degli Enti locali ad esse partecipanti;

RITENUTO a tal proposito che continuano a rivestire importanza strategica per il Comune le partecipazioni nelle seguenti società:

1. CELVA soc. coop. - quota societaria versata pari a € 50,00 - il CELVA è una società cooperativa e per sua natura giuridica essa riflette nella struttura e nel funzionamento il carattere di partecipazione paritaria dei soci; per tale motivazione il dettato normativo in argomento non si applica; Il Consorzio in particolare realizza attività specifiche di supporto agli Enti Locali della Valle d'Aosta; è utile rilevare che la compagine sociale del CELVA è formata esclusivamente da persone giuridiche e che l'art. 25 dello statuto sociale dispone che ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Infine l'art. 4 del citato statuto recepisce ulteriormente il principio di uguaglianza dei soci, in riferimento alla gestione dei rapporti mutualistici.
2. IN.VA S.p.A. - quota societaria versata pari a € 500,00, in quanto società che svolge servizi di interesse generale, e prevalentemente compiti di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33, D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;

VISTO il favorevole parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 lettera d) L.R. 19 agosto 1998 n. 46 e dell'art. 49bis L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta»;

ALL'UNANIMITA' di voti espressi in forma palese

D E L I B E R A

1. DI AUTORIZZARE, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, commi 27 e 28 della Legge n. 244/2007 e dell'articolo 14, comma 32 del D.L. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010 e per le motivazioni illustrate in premessa, il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Issogne nelle società e nei consorzi sotto indicati:
 - CELVA soc. coop.
 - IN.VA SPA.